

Rassegna Professionale

Rivista trimestrale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi

Disciplina civilistica e fiscale degli agriturismi

Luigi SCAPPINI

■ pag. 4

Il rapporto tra contratti nazionali e contratti decentrati integrativi

Andrea PELLEGRINO

■ pag. 6

Legge di bilancio 2018: le principali novità fiscali

Saverio CINIERI

■ pag. 8

Credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno

Raffaele TOMMASI

■ pag. 12

Detrazione breve solo per le fatture 2017

Silvia CONTE

■ pag. 18



ODCEC
BRVNDISIUM

Rassegna Professionale

Rivista trimestrale dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Brindisi

Anno XXV - N° 3 - Ottobre / Dicembre 2017

EDITORE

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Brindisi
Via Carmine, 44 - 72100 Brindisi
www.odcecbrindisi.it

DIRETTORE RESPONSABILE

Davide PIAZZO

COMITATO DI REDAZIONE

Gabriele Albanese - Francesco Calò
Silvia Conte - Elvira Elia
Leonardo Grassi - Michele Orlando
Marianna Pacifico - Raffaele Tommasi

DIREZIONE E REDAZIONE

Via Carmine, 44 - 72100 Brindisi
rassegnaprofessionale@gmail.com

GRAFICA

2ld.it
Via San Francesco, 186
72021 Francavilla Fontana (Br)

AUTORIZZAZIONE TRIBUNALE BRINDISI

n. 4 del 8.9.1993
Iscrizione al R.O.C. n. 21483
del 15092011

Ogni articolo viene ceduto a titolo gratuito
alla redazione ed esprime esclusivamente il
pensiero di chi lo firma esonerando il Comitato
di redazione e l'Editore da ogni responsabilità.

Per contattare la redazione o inviare i propri
contributi scrivere a:
rassegnaprofessionale@gmail.com

L'autovelox del commercialista



di Davide Piazza

È noto, quanto dolorosamente evidente, senza scomodare alcun guru della finanza locale, che molti Comuni beneficino dell'utilizzo strategico degli autovelox per alimentare le proprie aride casse, senza dover ricorrere a ulteriori e impopolari imposizioni gabellari, ma proteggendo e salvaguardando la salute pubblica.

La sommaria disamina dei nuovi adempimenti a carico delle aziende, ergo dei loro commercialisti, con scadenze sempre più serrate e spesso accavallate, avrà sicuramente un primo rilevante effetto sulla mole sanzionatoria che si potrà generare, tra ravvedimenti e sanzioni vere e proprie. Certo, le reali somme potranno essere tirate compiutamente solo a consuntivo, tuttavia, a volersi immedesimare nel sindaco che va a posizionare l'autovelox dietro l'albero più grosso, il legislatore, senza aumentare il prelievo fiscale che è sempre oggetto di attenzione elettorale ed è capace di spostare i consensi di un popolo sempre più oberato e stanco, farà senz'altro una cospicua e silente cassa con le sanzioni.

Non pare che ci sia però, in questo caso, alcuna attenzione per la salute di alcuno, tanto meno per il commercialista, che deve, suo

SOMMARIO

| | |
|---|----|
| Disciplina civilistica e fiscale degli agriturismi | 4 |
| Il rapporto tra contratti nazionali e contratti decentrati integrativi | 6 |
| Legge di bilancio 2018: le principali novità fiscali | 8 |
| Credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno | 12 |
| Detrazione breve solo per le fatture 2017 | 16 |
| News in pillole | 18 |

malgrado, spingere sempre al massimo.

In questo numero segnaliamo di rilevante interesse per i numerosi operatori turistici presenti sul nostro territorio, l'articolo del Dott. Luigi Scappini che delinea la disciplina civilistica e fiscale degli agriturismi. Il dott. Andrea Pellegrino, profondo conoscitore della normativa degli enti locali, ha affrontato la tematica del rapporto esistente tra i contratti nazionali e i contratti decentrati integrativi, con attenzione ai risvolti sindacali e contrattualistici, dettando il decalogo per porre fattivamente in essere gli accordi integrativi. Il nostro iscritto, dott. Saverio Cinieri, puntualmente illustra con il consueto approccio schematico, le principali novità fiscali della legge di bilancio per il 2018, fornendo un comodo strumento di verifica e di prima informazione.

Infine, il dott. Raffaele Tommasi, descrive le modalità per la fruizione del credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno quale importante strumento agevolativo, sinora poco utilizzato ma efficace e rapido.



Disciplina civilistica e fiscale degli agriturismi



di Luigi Scappini

L'articolo 2135, codice civile, come riscritto a seguito della riforma di cui alla L. 57/2001, al comma 1 si occupa di definire quali siano le attività che consentono di acquisire la qualifica di imprenditore agricolo, salvo poi definirle compiutamente al successivo comma 2.

Le attività si differenziano a loro volta in agricole *ex se* e connesse.

Le prime sono quelle il cui esercizio determina, di per sé, l'assunzione della qualifica di imprenditore agricolo e si sostanziano nella coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali.

Elemento innovativo introdotto per questa tipologia di attività, definite compiutamente al successivo comma 2, è il passaggio del terreno da elemento imprescindibile a potenziale (le attività per considerarsi agricole possono ma non devono essere obbligatoriamente esercitate sul fondo) e, soprattutto, l'introduzione di un concetto di dinamicità dato dal poter esercitare anche solo una parte di un ciclo biologico delle piante o degli animali.

Accanto a queste attività, il Legislatore, da sempre, vi ha affiancato le attività cosiddette connesse, attività che nascono quali commerciali salvo, per una *fictio iuris*, essere considerate, al rispetto di determinati requisiti, quali connesse a quelle agricole e fruire, circostanza di non poco conto, di un regime impositivo di favore.

Il Legislatore introduce questa *fictio iuris* per offrire all'imprenditore agricolo la possibilità di integrare il proprio reddito attraverso l'esercizio di attività per natura più redditizie.

Anche le attività connesse possono essere suddivise in due diverse categorie:

1. connesse di prodotto: sono quelle relative alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti e
2. connesse di azienda: consistenti nella fornitura di beni e di servizi, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione e ospitalità.

I requisiti richiesti affinché tali attività si possano considerare come connesse sono rispettivamente:

- l'unisoggettività: esse devono essere svolte da imprenditori agricoli e quindi da soggetti che già svolgono una delle attività agricole *ex se* e
- devono rispettare il parametro della prevalenza nell'utilizzo dei prodotti e/o delle risorse e tempo impiegato.

Tra le attività connesse per azienda, sicuramente vi rientra anche quella agrituristica che trova la propria definizione nell'articolo 2, L. 96/2006 (la cd. Legge quadro sull'agriturismo) che la definisce come l'attività consistente nella ricezione e ospitalità prestata da parte di imprenditori agricoli che, singolarmente o in forma associata, offrono i servizi in diretta connessione con l'attività principale esercitata.

Ma l'attività agrituristica può non limitarsi alla semplice offerta di posti letto e/o di erogazione di pasti, in quanto l'articolo 3, D.Lgs. 228/2001 prevede che l'agriturismo possa, all'interno della propria offerta, ancorché se svolte all'esterno dei propri terreni, prevedere l'esercizio di "attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonché la degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino, ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268".

Come detto, le attività connesse, per essere considerate tali, devono rispettare il duplice requisito sopra

individuato e, per quanto attiene il secondo, quello della prevalenza, l'articolo 4, L. 96/2006 delega alle singole Regioni l'individuazione di tali parametri, nonché di eventuali limiti e obblighi di natura amministrativa.

Per quanto riguarda la Regione Puglia, la norma cui fare riferimento è la L.R. 42/2013 al cui articolo 5 stabilisce che *“La sussistenza della connessione dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola è determinata dal confronto del tempo di lavoro annuo dedicato alle attività agrituristiche con il tempo di lavoro annuo dedicato alle attività agricole, dal quale dovrà risultare la prevalenza di quest'ultimo. La prevalenza dell'attività agricola rispetto all'agrituristica si realizza quando il tempo impiegato, come numero di giornate di lavoro, per lo svolgimento dell'attività agrituristica nel corso dell'anno solare è inferiore al tempo utilizzato nell'attività agricola, di cui all'articolo 2135 del codice civile.”*

Tuttavia, il rispetto del tempo dedicato all'attività agricola che si ricorda deve rimanere l'attività principale tra quelle svolte dall'imprenditore agricolo, non è sufficiente per considerare come connessa l'attività agrituristica, infatti, quest'ultima non può assumere una dimensione predominante rispetto alla prima in termini dimensionali, fermo restando che, da un punto di vista reddituale ben può verificarsi una maggior redditività dell'attività connessa rispetto all'agricola, in ragione della sua natura commerciale.

In particolare, sempre l'articolo 4, L.R. 42/2013 individua dei limiti massimi che non possono essere superati nell'esercizio dell'attività agrituristica:

1. posti letto non superiori a 40;
2. piazzole per agri-campeggio non superiori a 15 e
3. posti tavola non superiori a 85.

Nel caso di attività che preveda l'offerta congiunta di posti letto e piazzole, la ricettività complessiva non può superare comunque le 85 unità.

Inoltre, nell'ipotesi di erogazione dei pasti, in ragione anche della *ratio* che sottende gli agriturismi - lo sviluppo e la valorizzazione del territorio rurale - è previsto che debbano essere rispettati i seguenti ulteriori parametri:

- a. nell'erogazione di pasti e bevande devono essere impiegati una quota di prodotti propri che, unitamente ai prodotti di altre imprese agricole della Regione e delle Province confinanti anche di un'altra Regione, rappresenti una percentuale non inferiore al 60% del totale dei prodotti impiegati nell'attività agrituristica;
- b. il resto dei prodotti impiegati nella somministrazione di pasti e bevande deve provenire preferibilmente da imprese agroalimentari pugliesi che trasformano produzioni agricole regionali e delle Province confinanti anche di un'altra Regione.

Viene introdotta una presunzione assoluta per cui, si considerano sempre connesse, fermo restando il rispetto del requisito della unisoggettività, le attività agrituristiche che prevedono un numero massimo di posti letto e/o coperti per i pasti non superiore alle 10 unità.

Queste attività, per effetto di quanto previsto dall'articolo 2, L.R. 42/2013 devono essere svolte utilizzando, quale forza lavoro, l'imprenditore agricolo stesso, i suoi familiari, ai sensi dell'articolo 230-bis, codice civile (da ora anche 230-ter) e i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale che sono inquadrati ai fini previdenziali e assicurativi quali lavoratori agricoli.

Da un punto di vista fiscale, la norma di riferimento è l'articolo 5, D.L. 413/1993.

Ai sensi del comma 1, ai fini dell'imposizione diretta, è previsto un regime di tassazione forfettario in misura pari al 25% del volume d'affari generato con l'attività agrituristica, tuttavia, il regime non è fruibile, per espressa previsione normativa, da parte dei soggetti costituiti sotto forma di società di capitali, per i quali si applica l'ordinario regime di determinazione del reddito.

Il successivo comma 2, disciplina il regime Iva introducendo una detrazione in misura forfettaria pari al 50% dell'Iva complessivamente a debito. In questo caso il regime è applicabile da tutti i soggetti, a prescindere dalla forma giuridica adottata.

Per effetto di quanto previsto dall'articolo 18-ter, DPR 600/1973 vi sarà l'obbligo di tenuta dei soli “registri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633” e quindi di quelli dei corrispettivi ex articolo 24, DPR 633/1972 e degli acquisti ex articolo 25, DPR 633/1972.

In caso contrario, ossia di opzione per il regime ordinario, l'agriturismo dovrà tenere i registri normalmente previsti, infatti, il successivo comma 3 prevede la possibilità di optare, secondo le modalità di cui al DPR 442/1997, per il regime ordinario. Particolarità dell'opzione è che essa esplica i propri effetti, come stabilito dal comma 3, anche per le imposte dirette e ha una validità triennale.

Il rapporto tra contratti nazionali e contratti decentrati integrativi



di Andrea Pellegrino

I CC.CC.NN.LL. del comparto Regioni ed Autonomie Locali prevedono livelli di contrattazione decentrata a livello di singolo Ente e, ove ricorrono le condizioni previste dall'art. 5 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, a livello territoriale.

In questa sede è opportuno sottolineare che, dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro, le relazioni sindacali hanno assunto una importanza strategica, sia riguardo le condizioni economiche dei lavoratori sia nelle scelte organizzative gestionali di ciascun Ente. Dopo una lunga fase, segnata dall'inesperienza e dalla scarsa conoscenza degli innovativi meccanismi contrattuali da parte degli attori, (Parte Datoriale e OO.SS.), la contrattazione decentrata integrativa sta riacquistando il ruolo cui è deputata, ovvero, strumento per la politica del personale ed elemento di garanzia per l'erogazione degli incentivi ai dipendenti più meritevoli.

Completata questa breve premessa, la contrattazione decentrata integrativa, deve essere principalmente al servizio del miglioramento della qualità dei servizi istituzionali, anche attraverso il coinvolgimento dei sindacati rappresentativi e delle R.S.U. nella elaborazione ed attuazione dei programmi di innovazione organizzativa, ristrutturazione, riqualificazione e incentivazione. È chiaro, quindi che, in fase negoziale, si devono evitare, dietro le spinte di una parte o di tutte le componenti della delegazione trattante, tutti gli argomenti non deputati a questa tipologia di relazione sindacale.

Cionondimeno, occorre mantenere alta l'attenzione per non sminuire il valore ed il significato di tale attività, ben definita sia in termini procedurali che come contenuti dai CC.CC.NN.LL. di comparto, fondando l'attività sul fatto che un'insieme complesso di materie viene disciplinato unitariamente (non si possono avere più accordi o trattare e applicare singolarmente i vari istituti demandati alla CDI) nell'accordo definitivo stipulato che, necessariamente, deve garantire la coerenza tra le decisioni assunte e le risorse economiche globalmente.

La procedura da seguire per concludere l'accordo, che ha natura negoziale (contratto) vincolante in base ai principi del diritto civile in generale e sindacale in particolare, è la seguente:

1. Costituzione e nomina, a cura della Giunta comunale, della delegazione trattante di parte pubblica;
2. Atto d'indirizzo della Giunta al Presidente della delegazione di cui sopra, recante anche indicazioni sugli ambiti di miglioramento, sviluppo e investimento su cui fondare i criteri di alimentazione e impiego delle eventuali risorse di cui all'art. 15, commi 2 e 5, del CCNL del 1/4/1999;
3. Determinazione di costituzione della parte obbligatoria del fondo (stabile), salva ricognizione e costituzione finale in Giunta con la parte variabile (anche per incentivi legati a specifiche leggi, come ad esempio gli incentivi legati al D. Lgs. 50/2016). **Acquisizione della certificazione da parte dell'Organo di revisione contabile così come evidenziato da ultimo nella circolare n. 20/2017 della Ragioneria Generale dello Stato.** Nella citata circolare viene pubblicato un facsimile di verbale da utilizzare per la certificazione;
4. Predisposizione dello schema di contratto – tenuto conto di eventuali piattaforme presentate dalle parti sindacali – sotto il coordinamento del Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, di parte sia giuridica che economica;

5. Invito alle parti sindacali (OO.SS. e R.S.U.) – a cura del Presidente della delegazione pubblica – di accreditare i propri rappresentanti e coordinatori per la trattativa;
6. Avvio del negoziato;
7. Chiusura del negoziato, alla fine di unica sessione su tutte le materie, nonché sottoscrizione della pre-intesa (giuridica ed economica);
8. Redazione della relazione illustrativa con utilizzo degli schemi predisposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (a cura del Presidente della delegazione trattante di parte pubblica);
9. Redazione della relazione tecnico-finanziaria con utilizzo degli schemi predisposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (a cura dei dirigenti del personale e dei servizi finanziari);
10. Trasmissione all'organo di revisione (1 + 2 + 3 + 7 + 8 + 9), che formula il suo parere (*in caso di motivato parere non positivo, è prevista la riapertura delle trattative per le necessarie integrazioni, con nuova realizzazione delle fasi dalla n. 4 (per gli adattamenti dell'accordo e del testo) in poi*);
11. Approvazione, in Giunta, del processo intervenuto, previa verifica di rispondenza agli indirizzi formulati a suo tempo, nonché autorizzazione al Presidente della delegazione pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo;
12. Sottoscrizione definitiva delle parti pubblica e sindacale;
13. Trasmissione, entro 5 giorni, all'ARAN e al CNEL (1 + 2 + 3 + 7 + 8 + 9 + 10);
14. Pubblicazione (tempestiva - ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. e ii.) sul sito istituzionale – Sezione Amministrazione Trasparente - Sottosezione Personale (Contrattazione Decentrata Integrativa)¹.

Questa breve analisi ci fa comprendere che è opportuno, se non indispensabile, riconquistare da parte di tutti: politici, sindacati, personale e organismi di controllo (nel caso specifico l'ORCF), il "ruolo" per cui si è protagonisti, riferendosi principalmente al fatto che:

- la parte datoriale deve proporre e non attendere proposte dalla controparte;
- l'organo di revisione contabile deve attenzionare il percorso della contrattazione decentrata integrativa partendo dalla verifica della costituzione del fondo per arrivare a certificare lo stesso CDI.

Occorre, quindi, far rientrare tra gli obiettivi di governo, in un'ottica di sviluppo del personale, la contrattazione decentrata integrativa, ciò al fine di migliorare il sistema meritocratico e di sviluppo del personale.

¹ Cfr. delibera ANAC n. 1310/2016. Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti).



Legge di bilancio 2018: le principali novità fiscali



di Saverio Cinieri

La manovra dei conti pubblici per il 2018, anche quest'anno è composta da un decreto collegato (D.L. n. 148/2017, pubblicato sulla G.U. n. 242 del 16 ottobre 2017) e dalla Legge di bilancio.

Tante sono le novità che si profilano per i contribuenti per il 2018.

Si va dalla riapertura della rottamazione dei ruoli all'estensione dello split payment, dalla proroga dell'iperammortamento (e super ammortamento anche se con qualche modifica) all'introduzione della fattura elettronica obbligatoria anche per i privati, giusto per citarne alcune.

Di seguito si riporta una sintesi ragionata delle principali novità con l'avvertenza che, alla data di stesura di questo contributo, la manovra ha iniziato il suo iter parlamentare e, quindi, è suscettibile di modifiche ed integrazioni rispetto a quanto indicato nella tabella che segue.

| | |
|---|---|
| <p>Estensione della definizione agevolata dei carichi</p> | <p>Viene previsto che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) i termini per il pagamento delle rate della precedente rottamazione in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 sono fissati al 30 novembre 2017 (quindi, chi non ha adempiuto, può farlo entro tale data); 2) chi non è rientrato nella precedente rottamazione perché non ha versato le rate relative ai piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, scadute al 31 dicembre 2016. <p>In quest'ultimo caso, il debitore può chiedere nuovamente la definizione agevolata provvedendo a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) presentare, entro il 31 dicembre 2017, apposita istanza all'agente della riscossione, con le modalità esclusivamente telematiche, utilizzando la modulistica che verrà pubblicata entro il 31 ottobre 2017; b) pagare: <ol style="list-style-type: none"> 1) in unica soluzione, entro il 31 maggio 2018, l'importo delle predette rate scadute e non pagate. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l'improcedibilità dell'istanza; 2) nel numero massimo di tre rate di pari ammontare, scadenti nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018, le somme dovute a seguito della rottamazione, nonché, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi del 4,5% annuo /art. 21, comma 1, D.P.R. n. 602/1973). <p>A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di rottamazione e sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016.</p> <p>L'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato tale istanza:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) entro il 31 marzo 2018, l'importo delle rate scadute e non pagate (lettera b), n. 1 di cui sopra); |
|---|---|

| | |
|--|--|
| Estensione della definizione agevolata dei carichi | <p>b) entro il 31 luglio 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.</p> <p>Alla definizione agevolata di cui si discute si applicano tutte le disposizioni già previste per la vecchia rottamazione (art. 6 D.L. n. 193/2016).</p> <p>Inoltre, al fine di consentire alle Università degli studi che hanno aderito alla rottamazione dei ruoli di completare i relativi versamenti entro il 2018, il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 è differito al mese di novembre 2018.</p> |
| Rottamazione ruoli 2017 | <p>La rottamazione viene estesa ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.</p> <p>A tal fine, il debitore deve presentare una istanza (utilizzando la modulistica che sarà disponibile dal 31 ottobre 2017) entro il 15 maggio 2018.</p> <p>Il pagamento di quanto dovuto avviene in massimo 5 rate di uguale importo con scadenza nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.</p> <p>L'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato tale istanza:</p> <p>a) entro il 31 marzo 2018, con posta ordinaria, l'avviso contenente i carichi affidati nell'anno 2017 per i quali, alla data del 30 settembre 2017, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento;</p> <p>b) entro il 30 giugno 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.</p> <p>A seguito della presentazione dell'istanza di adesione, per i debiti relativi ai carichi che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data.</p> <p>Da segnalare che la facoltà di definizione di cui si discute può essere esercitata senza che risultino adempiti i versamenti relativi ai piani rateali in essere.</p> |
| Estensione split payment | <p>Oltre ai soggetti già interessati, con effetto 1° gennaio 2018, lo split payment si applica anche ai seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona; - fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%; - società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, co.1, n. 1, c.c., anche da enti di cui ai punti precedenti; - società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70% da enti di cui ai punti precedenti. |
| Credito d'imposta investimenti pubblicitari | <p>Il credito d'imposta concesso per le campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, spetta anche sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 purché il loro valore superi almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.</p> |
| Sterilizzazione aumenti IVA | <p>Si procede al blocco degli aumenti delle aliquote IVA in programma dal 2018 (aliquota ordinaria dal 22% al 25% e aliquota ridotta dal 10% all'11,14%).</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Fattura elettronica obbligatoria</p> | <p>Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni rilevanti agli effetti dell'IVA, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche trasmesse utilizzando il Sistema di Interscambio.</p> <p>L'obbligo scatta dal 2019, ma è anticipato al 1° luglio 2018 per:</p> <p>a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;</p> <p>b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori nei confronti dell'appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica.</p> <p>Con l'obbligo di fatturazione elettronica vengono meno lo spesometro, gli elenchi INTRA e la tenuta dei registri IVA.</p> |
| <p>Tracciabilità pagamenti</p> | <p>I termini di decadenza per l'accertamento sono ridotti di due anni per i soggetti passivi che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di ammontare superiore a euro 500.</p> |
| <p>Dichiarazione IVA e redditi precompilata</p> | <p>I soggetti in contabilità semplificata possono chiedere all'Agenzia delle entrate di acquisire, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui valori delle operazioni attive e passive acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni dei dati delle operazioni transfrontaliere nonché, per i soggetti che hanno esercitato l'opzione per la trasmissione dei corrispettivi, sui dati dei corrispettivi acquisiti:</p> <p>a) gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA;</p> <p>b) una bozza di dichiarazione annuale dell'IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;</p> <p>c) le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.</p> |
| <p>Cedolare secca affitti</p> | <p>L'aliquota del 10% per i contratti a canone concordato diventa operativa a regime.</p> |
| <p>Proroga iper e super ammortamento</p> | <p>Viene prorogata, sia pure in misura diversa e con alcune eccezioni, l'agevolazione relativa agli investimenti in beni materiali strumentali (super ammortamento).</p> <p>In particolare, si riconosce per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018 ovvero fino al 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018, l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, l'aumento del 30% del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Sono esclusi da tale previsione gli investimenti in veicoli e gli altri mezzi di trasporto.</p> <p>Sono, inoltre, esclusi dall'agevolazione gli investimenti che si avvalgono delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.</p> |

| | |
|---|--|
| Proroga iper e super ammortamento | <p>Si prorogano, inoltre, le agevolazioni riguardanti gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0.</p> <p>In particolare, si proroga la maggiorazione, nella misura del 150%, del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0 (beni ricompresi nell'Allegato A annesso alla Legge 232/2016). La maggiorazione (c.d. iper ammortamento) è riconosciuta per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 ovvero fino al 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.</p> |
| Bonus ristrutturazioni e ecobonus | <p>Vengono prorogate, sino al 31 dicembre 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la detrazione del 50% sulle spese per ristrutturazioni edilizie; • la detrazione del 65%/75% per gli interventi di risparmio energetico sugli edifici. |
| IRI | <p>Viene posticipato di un anno (quindi dal 2018 con effetto dalla dichiarazione 2019) l'entrata in vigore della imposta sul reddito delle imprese individuali con aliquota secca del 24%.</p> |
| Sospensione F24 con compensazioni per 30 giorni | <p>L'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito.</p> <p>Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerarono non effettuati.</p> |
| Abbassamento soglia verifica pagamenti da parte della PA | <p>Si riducono da 10.000,00 a 5.000,00 euro la soglia al di sopra della quale le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di procedere ad un pagamento, devono verificare, attraverso l'Agenzia delle entrate – Riscossione, la presenza di una morosità del beneficiario dello stesso pagamento nell'assolvimento di un obbligo di versamento, per un ammontare complessivo almeno pari al medesimo importo, derivante, a seguito di iscrizione a ruolo, dalla notifica di una o più cartelle.</p> |
| Blocco aumenti tributi comunali | <p>Si contiene anche per l'anno 2018 il livello complessivo della pressione tributaria attraverso la proroga di un anno del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato.</p> <p>Si consente esclusivamente ai comuni che nell'anno 2017 hanno legittimamente confermato la maggiorazione, a sua volta confermata nell'anno 2016, di riapplicarla nella stessa misura vigente nell'anno 2015.</p> |

Credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno



di Raffaele Tommasi

L'articolo 1, commi da 98 a 108, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) ha introdotto un credito d'imposta a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, effettuano l'acquisizione dei **beni strumentali nuovi**, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

I beni agevolabili, secondo il comma 99 della Legge di Stabilità 2016, sono gli investimenti relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di **macchinari, impianti e attrezzature** varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio. Nello specifico, per i macchinari e gli impianti si può far riferimento a: macchinari, impianti, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'art. 2424, in quanto nella Circolare 34/e del 2016 si fa espresso riferimento alle istruzioni impartite con la Circolare n. 38/E dell'11 aprile 2008. Per le "attrezzature varie", invece, il documento di prassi di riferimento, ossia la Circolare 34/e, non si è occupata nello specifico della loro individuazione.

Rientrano quindi nel perimetro dell'agevolazione gli investimenti - in macchinari, impianti e attrezzature varie - relativi alla creazione: (1) di un nuovo stabilimento, (2) all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, (3) alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente, e (4) a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

Destinatari dell'agevolazione possono essere tutti i titolari di reddito di impresa in forza di quanto previsto dall'art.55 del TUIR; non rileva la natura giuridica rivestita dall'impresa stessa.

Possono beneficiare dell'agevolazione anche le imprese che intraprendono l'attività successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del credito. Esclusioni sono invece previste in relazione a determinati settori di appartenenza nonché allo stato di difficoltà dell'impresa stessa.

L'agevolazione non si applica infatti ai soggetti che operano:

nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.

La disciplina originaria (applicabile agli investimenti realizzati fino al 28.02.2017) ha attribuito un credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione (ex art. 17 D.Lgs. 241/97) nella misura del 20% per le piccole imprese, del 15% per le medie imprese e del 10% per le grandi imprese. **L'agevolazione è commisurata alla quota di costo degli investimenti** eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta relativi alle medesime categorie di beni d'investimento della stessa struttura produttiva, escludendo dal computo gli ammortamenti dei beni oggetto dell'investimento agevolato.

Non si applica la preclusione di cui all'art. 31 del D.L. n. 78/2010, che prevede il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali di importo superiore a € 1.500,00.

L'originaria disciplina è stata estesa con D.L. 29.12.2016 convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017 n. 18, per cui un più conveniente beneficio si applica alle acquisizioni di beni effettuate dal 01.03.2017.

In particolare, l'intensità massima dei contributi è passata **dal 20 al 45%** per piccole imprese; dal 15 al 35 % per le medie imprese; dal 10 al 25% per le grandi imprese. Per inciso, La verifica delle **dimensioni aziendali** avviene prendendo come riferimento la raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE) (in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 124 del 20 maggio 2003), recepita con Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 (in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 138 del 12 ottobre 2005), nonché all'Allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

La novità sostanziale riguarda però la determinazione dell'importo agevolabile che nella normativa originaria veniva individuato – come ridetto - sottraendo dalla spesa sostenuta gli ammortamenti, mentre con la nuova disposizione la base imponibile su cui calcolare l'agevolazione va assunta senza detrarre gli ammortamenti di beni della medesima categoria; tale modifica mira a favorire anche quelle aziende che negli ultimi anni hanno effettuato investimenti in beni strumentali il cui ammortamento è ancora in atto. L'impatto dell'agevolazione fiscale sugli investimenti effettuati assume così una diversa dimensione in senso positivo.

Altresì, nella sua versione originaria, la Legge n° 208 del 2015 prevedeva il divieto di cumulo del credito d'imposta in commento con gli aiuti *de minimis* e con altri aiuti di stato che hanno ad oggetto gli stessi investimenti; con la novella contenuta nella L. n. 18/2017 si è invece sancita la piena concomitanza agevolativa tra il credito di imposta in esame e ed altri aiuti di stato, compreso quelli c.d. *de minimis*, consentendo *l'applicazione del beneficio entro il limite dell'intensità o dell'importo di aiuti più elevati riconosciuti dalle normative comunitarie in materia.*

Sul punto, con decisione c (2014) 6424 del 16 settembre 2014, la Commissione europea ha approvato la Carta degli aiuti a finalità regionale, con indicazione dei massimali di intensità degli aiuti concedibili in Italia; per la Puglia 45% piccole imprese, 35% medie imprese e 25% grandi imprese.

Il nuovo comma 105 della L. n. 208/2015 prevede poi la rideterminazione al ribasso del credito d'imposta concesso nel caso in cui i beni oggetto dell'agevolazione:

- a) Non entrino in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione;
- b) Siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale gli stessi sono entrati in funzione.

Il credito indebitamente utilizzato per effetto delle descritte ipotesi di rideterminazione deve essere versato, senza applicazione di sanzioni, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le descritte ipotesi di rideterminazione (cfr. Circolare 34/E del 3 agosto 2016, par. 8).

Sul piano operativo, per fruire del credito d'imposta, i soggetti interessati devono presentare all'Agenzia delle Entrate un'apposita **comunicazione** nella quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del credito d'imposta del quale è richiesta l'autorizzazione alla fruizione.

Poiché si tratta di un progetto di investimento il contribuente con la presentazione del modello chiede l'agevolazione sulla base della spesa realizzata nel 2016 e/o sulla base della previsione di spesa da realizzare negli esercizi 2017, 2018 e 2019, applicando sul valore dell'investimento netto le aliquote tempo per tempo vigenti (es. piccola impresa 20% sulla spesa realizzata dal 01.01.2016 al 28.02.2017 e 45% sulla spesa realizzata o prevista dal 01.03.2017 al 31.12.2019).

Nel modello il richiedente precisa l'importo dell'investimento previsto, suddiviso per anno d'imposta, e del credito di imposta autorizzando, con una succinta descrizione del progetto d'investimento complessivo e dei singoli beni che lo compongono.

L'autorizzazione o meno alla fruizione del credito d'imposta è comunicata dall'Agenzia delle entrate in via telematica mediante **apposita ricevuta** resa disponibile nella sezione "Ricevute" dell'area autenticata dei Servizi Telematici dell'Agenzia delle entrate.

Il beneficiario può utilizzare il credito d'imposta maturato solo in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite Entratel o Fisconline (con **Cod. Trib. 6869** indicando solo **l'anno di sostenimento della spesa**, come da risoluzione n. 51E del 4 luglio 2016).

All'esito della trasmissione della domanda il servizio telematico ENTRATEL rilascia **autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta** per gli investimenti nel mezzogiorno (Mod. CIM17) precisando la fruibilità del credito d'imposta, sempreché sussistano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, in misura pari a:

2016 - Ammontare del credito d'imposta euro xx
 2017 - Ammontare del credito d'imposta euro xx
 2018 - Ammontare del credito d'imposta euro xx
 2019 - Ammontare del credito d'imposta euro xx

Ovviamente i beneficiari potranno utilizzare esclusivamente il **credito d'imposta maturato**, ossia il credito d'imposta relativo agli investimenti già realizzati al momento della compensazione per cui sarà bene archiviare anno per anno le fatture relative agli investimenti realizzati per l'eventuale dimostrazione dell'entità e della tempistica del credito d'imposta maturato.

Infine, ai sensi del comma 104 della Legge di stabilità 2016, più volte richiamata, il credito di imposta "deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo". Più precisamente, il beneficio fiscale deve essere indicato nel **quadro RU** del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato (il periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati), nonché nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi d'imposta nel corso dei quali il credito viene utilizzato in compensazione.

Per ogni possibile ulteriore approfondimento si rimanda ai documenti di prassi resi disponibili dalla A.F.: circ. 34E del 3 agosto 2016 e circ. 12E del 13 aprile 2017.



Prossimi eventi



19^a EDIZIONE DI MASTER BREVE

EUROCONFERENCE Centro Studi Tributarî ha organizzato la "19^a EDIZIONE DI MASTER BREVE" dal 27 ottobre 2017 al 13 aprile 2018.

Per maggiori informazioni, programma e domanda di iscrizione: <https://goo.gl/jcEtSE>

Hotel Palazzo Virgilio Corso Umberto I n. 149 - Brindisi.

L'evento attribuisce ai partecipanti n. 49 crediti formativi validi ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.



GLI STRUMENTI DI TUTELA DEL PATRIMONIO NELLA PIÙ RECENTE GIURISPRUDENZA

Convegno organizzato dall'U.G.D.C.E.C. di Brindisi su "GLI STRUMENTI DI TUTELA DEL PATRIMONIO NELLA PIÙ RECENTE GIURISPRUDENZA". Relatore dell'evento sarà L'Avv. Luigi Ferrajoli.

Maggiori info: <https://goo.gl/BaEi2X>

Martedì 7 novembre 2017 dalle ore 14,00 alle ore 18,00 presso la Sala Convegni dell'Ordine, sita in Brindisi alla Via Carmine n. 44.

L'evento attribuisce n. 4 crediti per la formazione professionale continua ed obbligatoria dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. (MATERIA D.2 - D.7)



COME RIORGANIZZARE LO STUDIO CON LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI FISCALI E LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Convegno su "COME RIORGANIZZARE LO STUDIO CON LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI FISCALI E LA FATTURAZIONE ELETTRONICA".

Locandina: <https://goo.gl/FAkMA2>

Mercoledì 8 novembre 2017 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso la sede dell'Ordine sita in Brindisi alla Via Carmine n. 44 - Brindisi

L'evento è gratuito ed attribuisce ai partecipanti n. 3 crediti per la formazione professionale continua ed obbligatoria dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - MATERIA OBBLIGATORIA B.1



Prossimi eventi



LA TUTELA DEGLI UOMINI CHIAVE IN AZIENDA ED EMPLOYEE BENEFITS

Convegno organizzato dall'ODCEC di Brindisi in collaborazione con Generali Agenzie di Fasano e Brindisi su "LA TUTELA DEGLI UOMINI CHIAVE IN AZIENDA ED EMPLOYEE BENEFITS".

Locandina: <https://goo.gl/tuzWU2>

Giovedì 9 novembre 2017 dalle ore 16,00 alle ore 19,00 presso Masseria S. Lucia SS. 379 Brindisi - Bari

L'evento è gratuito ed attribuisce n. 3 crediti validi ai fini della formazione professionale continua ed obbligatoria dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. (MATERIE B.2 - D.8)



ASPETTI PECULIARI DELL'ATTIVITÀ DI REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI

Corso di aggiornamento per revisori enti locali "ASPETTI PECULIARI DELL'ATTIVITÀ DI REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI".

Maggiori info: <https://goo.gl/Ntvo38>

Lunedì 13 e Martedì 14 novembre 2017 si svolgerà, presso la sede dell'Ordine sita in Brindisi alla Via Carmine n. 44

Il corso è inserito nel programma di Formazione Professionale Continua per i Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e permette di maturare un totale di 10 crediti formativi su materia C.7 BIS.



REVISIONE LEGALE

Corso su "REVISIONE LEGALE" organizzato da EUROCONFERENCE Centro Studi Tributari della durata di una giornata e mezza - 10 ore totali.

Maggiori info: <https://goo.gl/7aQyJc>

Lunedì 13 novembre dalle ore 14,00 alle ore 17,30 e 14 novembre 2017 dalle ore 9,30 - 13,00/ 14,00 - 17,00 presso Hotel Palazzo Virgilio Corso Umberto I n. 149 - Brindisi

L'evento attribuisce ai partecipanti n. 10 crediti validi per la formazione dei revisori legali per l'anno 2017.



LICENZIAMENTO IN REGIME DI JOBS ACT: OPPORTUNITÀ, RISCHI E PRIMI ORIENTAMENTI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

Videoconferenza organizzata da Sistema RATIO Centro Studi Castelli in collaborazione con l'ODCEC di Brindisi su "IL LICENZIAMENTO IN REGIME DI JOBS ACT: OPPORTUNITÀ, RISCHI E PRIMI ORIENTAMENTI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA".

Giovedì 16 novembre 2017 dalle 15,00 alle 17,00 presso la sede dell'Ordine, sita in Brindisi alla Via Carmine n. 44

L'evento è gratuito ed attribuisce n. 2 crediti validi ai fini della formazione professionale continua ed obbligatoria dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. (MATERIA D.8)



GLI ACCONTI DI NOVEMBRE E ALTRE NOVITÀ FISCALI

Videoconferenza organizzata da Sistema RATIO Centro Studi Castelli in collaborazione con l'ODCEC di Brindisi su "GLI ACCONTI DI NOVEMBRE E ALTRE NOVITÀ FISCALI"

Mercoledì 22 novembre 2017 dalle 15,00 alle 17,00 - Sede dell'Ordine, sita in Brindisi alla Via Carmine n. 44

L'evento è gratuito ed attribuisce n. 2 crediti validi ai fini della formazione professionale continua ed obbligatoria dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. (MATERIA D.7)



ANTIRICICLAGGIO

Convegno organizzato da IPSOA Scuola di formazione su "ANTIRICICLAGGIO"

Lunedì 27 novembre 2017 dalle ore 15,00 alle ore 19,00 presso l'Hotel Nettuno, Via Angelo Titi n. 41, Brindisi

L'evento è gratuito ed attribuisce ai partecipanti n. 4 crediti formativi validi ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. MATERIA OBBLIGATORIA B.4

Detrazione breve solo per le fatture 2017

**di Silvia Conte**

Le nuove regole sulla detrazione dell'Iva e sui termini di registrazione delle fatture di acquisto si applicano dalle fatture emesse e ricevute nel 2017. Per le fatture degli anni precedenti, periodo di imposta 2015 e 2016, non registrate, invece, vale la disciplina in vigore prima delle modifiche.

È oramai noto che l'articolo 2, comma 1, del decreto, intervenendo sull'articolo 19 del D.P.R. 633/1972, ha modificato i termini entro cui è possibile detrarre l'Iva relativa ai beni e servizi acquistati o importati.

Secondo l'attuale formulazione della norma, il diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti o sulle importazioni può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione annuale Iva relativa all'anno in cui lo stesso è sorto.

Pertanto, per un acquisto di beni effettuato nel 2018, il diritto alla detrazione - sorto nel 2018 potrà essere esercitato dall'acquirente entro il 30 aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al 2018).

La disciplina precedente, invece, prevedeva che il diritto alla detrazione poteva essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione era sorto.

Nulla è cambiato in relazione:

- al momento in cui il diritto alla detrazione dell'Iva nasce, il quale continua a coincidere con il momento in cui l'imposta diventa esigibile;
- alle condizioni di detraibilità.

Resta fermo, infatti, che il diritto alla detrazione deve essere esercitato alle condizioni esistenti al momento in cui si è generato.

In merito alle ragioni della riduzione del termine concesso per la detrazione dell'Iva, viene affermato che la modifica:

- ha il pregio di armonizzare le tempistiche della detrazione con quelle di istituti di
- estrema rilevanza in materia Iva. Il riferimento è all'obbligo di invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e della comunicazione dei dati contabili delle liquidazioni periodiche;
- crea una maggiore coerenza con il nuovo regime per cassa, riducendo la discrezionalità nell'imputazione dei costi derivante dall'opzione per la tenuta dei soli registri Iva anche ai fini del calcolo del reddito Irpef (articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973);
- è coerente con la normativa comunitaria, secondo cui il diritto alla detrazione dell'imposta deve essere esercitato con riferimento al periodo in cui si verifica l'esigibilità dell'imposta e il soggetto passivo è entrato in possesso della fattura di acquisto.

Viene, poi, precisato che eventuali situazioni, in cui l'esigibilità dell'Iva non sia stata seguita dalla tempestiva emissione della fattura, con conseguente decadenza del diritto alla detrazione per decorso del termine, potranno comunque essere sanate con la detrazione dell'imposta - o della maggiore imposta - accertata e, conseguentemente, addebitata dal fornitore all'acquirente, secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 60 del decreto Iva. In tal caso l'acquirente potrà detrarsi l'Iva

al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui ha corrisposto al fornitore la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa.

Ulteriore modifica recata dal D.L. 50/2017 è quella che ha riguardato la registrazione degli acquisti. Al fine di rendere l'adempimento coerente con la "nuova" detrazione, infatti, è stato previsto che le fatture di acquisto debbano essere annotate nel registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitata la detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Come da più parti evidenziato, la norma non contiene alcuna disposizione transitoria per le fatture ricevute nel vigore della norma precedente e non ancora registrate.

Ci si è, pertanto, interrogati sulla corretta gestione delle fatture degli anni 2015 e 2016, non annotate nel registro acquisti, per le quali il nuovo termine di registrazione sarebbe ormai decorso con conseguente esclusione del diritto alla detrazione della relativa Iva.

Sul punto, viene precisato che la problematica può essere superata con l'applicazione di due principi di ordine generale:

- il principio secondo cui la legge dispone solo per l'avvenire (articolo 11 delle preleggi);
- il principio dell'irretroattività delle leggi tributarie contenuto nell'articolo 3, comma 1, dello Statuto del contribuente (L. 212/2000).

Ne deriva che **il nuovo termine breve per la detrazione dell'Iva e per la registrazione delle fatture di acquisto si applica solo dalle fatture emesse e ricevute dal 2017.**

Alle fatture emesse nel 2015 e nel 2016 non registrate continua ad applicarsi il vecchio termine ultimo ancorato alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto.



Prossimi eventi



DAL BILANCIO DI PREVISIONE ALLA RENDICONTAZIONE DEGLI ENTI LOCALI. GLI ADEMPIMENTI DEI REVISORI

Corso di formazione per Revisori degli Enti Locali "DAL BILANCIO DI PREVISIONE ALLA RENDICONTAZIONE DEGLI ENTI LOCALI. GLI ADEMPIMENTI DEI REVISORI".

Per maggiori informazioni: <https://goo.gl/csUph4>

Martedì 28 e Mercoledì 29 novembre 2017 - Presso la sede dell'Ordine sita in Brindisi alla Via Carmine n. 44

Il corso è inserito nel programma di Formazione Professionale Continua per i Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e permette di maturare un totale di 10 crediti formativi su materia C.7 BIS.



News in pillole

Iscrizione Gestione commercianti solo con attività prevalente

Nuovo arresto di Cassazione sulla controversa materia dell'iscrizione alla Gestione Artigiani e Commercianti per il socio amministratore di SRL. Il lavoro deve essere sistematico e prevalente.

La Corte di Cassazione, è intervenuta nuovamente in materia di iscrizione alla Gestione Artigiani e Commercianti per il socio amministratore di SRL. L'Ordinanza n. 22990 del 2 ottobre 2017, afferma in particolare che tale iscrizione è obbligatoria solo nel caso in cui il soggetto presti l'attività in via continuativa e con carattere di prevalenza, mentre non è dovuta se l'attività è sporadica o di mera amministrazione.

La Cassazione ha precisato, che l'iscrizione è dovuta solo se si verificano tutti i requisiti descritti all'articolo 1 della Legge n. 1397/1960, ovvero: quando il socio amministratore partecipi "personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza". Tale attività deve essere riscontrabile come rilevante sia in termini di tempo che viene dedicato che del reddito che ne deriva. Al contrario una attività sporadica o la mera attività di amministrazione non sono di per sé sufficienti a configurare l'obbligo assicurativo.

La Corte ha dunque accolto il ricorso della contribuente e cassato la sentenza impugnata, in quanto basata su presunzioni e priva di accertamenti concreti sui requisiti complessivi richiesti dalla norma citata per l'iscrizione alla gestione commercianti. Va evidenziato infatti che l'onere della prova dei requisiti di prevalenza dell'attività è a carico dell'Istituto previdenziale.

Comodato: la locazione breve definisce la base imponibile

Il comodatario che concede in locazione breve un immobile abitativo produce reddito diverso, ferma restando la tassazione del reddito fondiario in capo al comodante quale titolare del diritto reale. Lo afferma l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 24/E a commento della nuova disciplina delle locazioni brevi introdotta dal dl 50/2017 a partire dal 1° luglio scorso.

Rottamazione: le tre possibilità

La rottamazione bis ha tre possibilità: 1) la riammissione per coloro che nonostante fossero stati ammessi alla rottamazione non hanno pagato gli importi dovuti nei termini di legge; 2) l'ammissione alla nuova rottamazione, per coloro che avevano carichi pendenti rateizzati al 24 ottobre 2016, e non erano stati ammessi alla definizione agevolata a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate dei piani rateali scadute al 31 dicembre 2016; 3) l'apertura della rottamazione ai carichi consegnati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017.

Revisori legali: concesso più tempo per i crediti formativi 2017

Con una nuova circolare della Ragioneria dello Stato si consente di acquisire i crediti dei revisori legali fino alla fine del 2018. Si parla di 20 crediti formativi richiesti dalla legge ai revisori legali in relazione al 2017: saranno ritenuti utili tutti i corsi e gli eventi formativi erogati dai canali di formazione autorizzati che si siano svolti entro il 31 dicembre 2018, purché conformi al Programma ministeriale 2017. La maggiore elasticità concessa ha però carattere "eccezionale": vale solo per l'anno 2017.